

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11467/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11467 del 2022, proposto da Casa Generalizia dell'Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Provincia di Lecco, Musei Reali di Torino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto 1.6.2022, prot. MIC|MIC_SG_SERV VIII|01/06/2022|0018778-P, emanato dal Ministero della Cultura, Segretariato Generale - Servizio VIII - Attuazione

PNRR e coordinamento della programmazione strategica, comunicato in pari data, avente ad oggetto «Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico», con il quale è stata disposta, o, comunque, comunicata l'esclusione di cui sopra; e di ogni atto ad esso presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi espressamente inclusi l'ulteriore e diverso atto, allo stato non meglio conosciuto, con cui fosse stata comunque disposta l'esclusione della domanda di cui sopra e per cui è la richiamata comunicazione 1.6.2022, nonché il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG|21/06/2022|DECRETO 504, in data 21.6.2022, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse, e la graduatoria stessa, in toto o comunque nella parte in cui non contempla la domanda della Casa Generalizia, e il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG|21/06/2022|DECRETO 505, in data 21.6.2022, con cui sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1, Misura 2, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, in toto o comunque nella parte in cui non contempla la domanda della Casa Generalizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area CentroNord (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli già intimati in giudizio, autorizzando alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- la parte ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della parte ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, con ulteriore termine perentorio di 5 (cinque) giorni per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) fissa per la discussione del merito l'udienza del 31.01.2023;

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO